

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1808-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dalla 4^a Commissione permanente, Difesa, nella seduta del 2 dicembre 1971) dell'articolo 3 dal

disegno di legge n. 1808

(« Abolizione della detrazione di sei anni di anzianità agli appuntati e di quattro anni di anzianità ai carabinieri e gradi corrispondenti, ai fini degli aumenti periodici, per i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Ripristino in loro favore dell'indennità militare mensile, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Aumento del limite di età per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Riduzione degli anni di servizio per la promozione ad appuntato »)

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA e ALBANESE

Ripristino di indennità a favore degli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei corpi di polizia e speciali

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli appuntati e ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie scelte e alle guardie del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con decorrenza 1° luglio 1971, nelle seguenti misure mensili:

- celibi lire 1.000;
- ammogliati lire 5.000.